



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

IV SERVIZIO

FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 38 del 28/04/2014

Raccolta Ufficiale

N. 570

Del 21/07/2014

OGGETTO: Tributo provinciale per le funzioni ambientali – Art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 – Riscossioni 1° gennaio – 31 dicembre 2013 – Liquidazione.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, stabilisce l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;
- con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a decorrere dal 01/01/2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, e pertanto la TARSU applicata in questo Comune, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, così come sulla TARSU, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

che nel 2013 questo Comune ha mantenuto per il tributo TARES la riscossione diretta dello stesso, come per la TARSU;

che, pertanto, sulle riscossioni registrate a titolo di TARSU e TARES a far data dal 1° gennaio 2013 compete al Comune di Castellana Grotte provvedere al versamento, in favore della Provincia di Bari, della quota degli importi riscossi, corrispondenti al tributo provinciale per le funzioni ambientali, cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (Cons. Stato, sez. V, ordinanza 28/08/2001, n. 4989), nella misura del 4%;

che sulle somme riscosse a titolo di tributo provinciale, da versare in favore della Provincia di Bari, spetta a questo Comune, ai sensi del predetto art. 19, 5° comma, ultimo periodo, una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;

che le riscossioni a titolo di tributo provinciale per le funzioni ambientali, registrate nell'anno 2013, giuste risultanze in documentazione contabile, agli atti dell'Ufficio Tributi (1° GENNAIO – 31 DICEMBRE), ammontano a € 102.077,98;

che la commissione, posta a carico della provincia impositrice, pari allo 0,30 per cento delle somme riscosse, è di € 306,23;

dato atto:

- delle controversie relative all'applicazione del tributo provinciale sulle riscossioni TARSU, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Decreto ambientale) che, tra l'altro, ha abrogato l'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, istitutivo del medesimo tributo provinciale;
- del parere dell'ANCI e dell'UPI con circolare congiunta dell'11.05.2006 secondo il quale l'art. 264 del Decreto ambientale, che abroga il tributo provinciale, rientrerebbe tra le norme non di immediata vigenza. Tanto, nel rispetto dell'art. 238 del medesimo Decreto che, nel disciplinare il passaggio alla nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che sostituirà sia la Tarsu che la TIA, stabilisce che, fino al completamento di tutti gli adempimenti per l'entrata in vigore del nuovo prelievo, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti;
- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07.08.2006 ove si legge, condividendo il parere innanzi riportato, che *“si deve tenere presente che le considerazioni svolte (relative all'applicazione del tributo provinciale alla TIA ndr) sono da ritenersi valide fino al momento in cui la TIA sarà sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 238 del cosiddetto codice ambientale, approvato con D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prevede all'art. 264, comma 1, lettera n), l'abrogazione dell'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992”*;
- dell'ulteriore parere dell'ANCI e dell'UPI con circolare congiunta del 3 maggio 2007 con la quale Comuni e Province sono invitati a mantenere invariato il regime di prelievo e l'attività di riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- della nota prot. n. 7545 in data 24.04.2009, avente ad oggetto *“Tributo Provinciale per le Funzioni Ambientali – Art. 19 D.Lgs. n. 504/1992”*, con cui questo Ente ha chiesto di conoscere l'avviso del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale delle Autonomie - circa la problematica evidenziata;
- della nota di riscontro del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – a cui la predetta nota è stata demandata, prot. n. 15917 in data 31.07.2009, acclarata al prot. generale dell'Ente in data 13.08.2009, di conferma dell'applicazione del TEFA;

ritenuto, per tutto quanto innanzi, di dover liquidare e versare la somma di € 101.771,75 all'Amministrazione Provinciale di Bari, pari al tributo provinciale al netto della commissione innanzi detta;

dato atto che la somma di € 101.771,75 trova capienza ed imputazione sul Cap. 194.01 del redigendo Bilancio 2014, gestione RR.PP., epigrafato *“Trasferimento alla Provincia Tributo Provinciale TARSU – Tutela Ambiente”*;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il vigente regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.97;

visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui deve intendersi riportato e trascritto:

1. di riconoscere all'Amministrazione Provinciale di Bari, la somma di € 101.771,75, giuste risultanze in documentazione contabile, quale tributo provinciale per le funzioni ambientali, cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato nella misura del 4% delle riscossioni registrate a titolo di TARSU e TARES, periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 al netto della commissione, posta a carico della provincia impositrice, cui al medesimo art. 19, 5° comma, ultimo periodo;

2. di dare atto che la predetta somma trova capienza ed imputazione sul Cap. 194.01 del redigendo Bilancio 2014, gestione RR.PP., epigrafato "*Trasferimento alla Provincia Tributo Provinciale TARSU – Tutela Ambiente*", somma già impegnata con atto di determinazione di questo Servizio n. 170 in data 31.12.2013;

3. di emettere mandato di pagamento della somma di € 101.771,75 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Bari, a mezzo c.c.p. nr. 18294702, avendo cura di indicare la seguente causale: "*Tributo provinciale per le funzioni ambientali – Art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 – Riscossioni 1° gennaio – 31 dicembre 2013*";

4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

5. di stabilire che al presente atto venga dato adempimento, così come indicato dall'art. 35 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, n. 102 del 13.11.1997.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

f.to dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

LIR 811/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1289

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 21 luglio 2014